

Tribunale di Mantova**Ufficio Fallimenti**

oooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 1/22 depositato in data 8-2-2022 concernente la domanda formulata da

[redacted]

[redacted] ai sensi dell'art. 14 quaterdecies e, in via subordinata, dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Roncoferraro;
- esaminata la relazione predisposta dall'O.C.C. avv. Pietro Ferrazzi e la documentazione allegata;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 essendo lavoratore dipendente e socio di società di capitali (Faccioli Impianti s.r.l. in concordato preventivo);
- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 4 e segg. del ricorso posto che a fronte di un passivo calcolato in € 4.725.190,61 l'unico attivo è costituito dal reddito di lavoro dipendente (la busta paga ammonta a circa € 1.700,00 mensili netti per tredici mensilità), non essendo proprietario né di beni immobili né di mobili registrati;
- rilevato che il ricorrente non si è avvalso nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della legge n. 3/2012 e che non ha contratto direttamente finanziamenti con intermediari;
- osservato che il ricorrente percepisce un reddito annuale netto pari a € 22.550,00 da cui deve detrarsi il complessivo importo di € 12.600,00 per il suo mantenimento sicché il reddito effettivamente disponibile si riduce a € 9.950,00 annui;
- ritenuto che non possa ritenersi realmente sostenuto il costo per la locazione della abitazione posto che l'immobile locato è di proprietà della madre dell'istante, che i luoghi di residenza della madre e quella del figlio appaiono coincidere, che la madre si è offerta di sostenere le spese dei professionisti che hanno radicato il ricorso e che non è stata fornita adeguata prova dell'effettivo versamento dei canoni di locazione;



- considerato che il ricorrente non può essere ammesso al beneficio di cui all'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012 atteso che, come ammesso in ricorso, il suo reddito (come sopra determinato anche detratte le spese di mantenimento) risulta superiore al limite di cui all'art. 14 quaterdecies co. 2 della legge n. 3/2012 posto che l'assegno sociale (pari a € 460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. 5-12-203 n. 159 corrisponde a € 8.975,46 come indicato dallo stesso istante, limite che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 26-10-2021), deve considerarsi come criterio discrezionale per l'ammissione al beneficio;
- ritenuto che, in ogni caso, non può condividersi l'assunto secondo cui il soddisfacimento dei creditori in misura inferiore al 10% non sarebbe ritenuto dal legislatore di alcuna utilità in quanto il valore cui fa riferimento l'art. 14 quaterdecies I co. seconda parte della legge n. 3/2012 concerne le sopravvenienze;
- osservato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nella escussione delle garanzie prestate in favore della società s.r.l. travolta da una profonda crisi economica tanto da essere stata ammessa dal Tribunale di Mantova nel corso del 2012 alla procedura di concordato preventivo) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato la ragionevole fattibilità della proposta;
- osservato che il ricorrente ha proposto ai creditori un piano di pagamento che, nei tempi di durata della procedura e secondo le previsioni di cui alle tabelle riportate a pag. 11 e segg. del ricorso, prevede il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione (sia pure con l'apporto di finanza esterna) nonché il soddisfacimento solo in misura minima dei creditori chirografari;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento dell'istante che vive da solo);
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debbano essere esclusi dall'attivo gli emolumenti di cui sia o divenga titolare a qualunque titolo (nei limiti di € 1.300,00 mensili) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione, avuto riguardo alle sue esigenze di vita quali emergono dagli atti;

- rilevato che è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente, istanza che va accolta;
- osservato che il ricorrente ha chiesto la nomina del liquidatore, individuandolo nella persona del designato O.C.C. come consentito dall'art. 15 co. 8 della legge n. 3/2012;

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso e rigettata ogni diversa istanza, visto l'art. 14 ter della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da

[redacted]

- nomina liquidatore quale O.C.C. l'avv. Pietro Ferrazzi

[redacted] studio in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore, 7 che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme, alle condizioni e secondo i termini di riparto proposti;

- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dall'avv. Pietro Ferrazzi, specificandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;

- ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- dispone che il liquidatore:

- trascriva comunichi il presente decreto alla C.C.I.A.A. di Mantova;

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni, anche di singoli cespiti, tramite procedure competitive, stabilendosi che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6



lett. b) l. cit., vada escluso dall'attivo ogni emolumento da attività di lavoro o di impresa di cui sia o divenga titolare a qualunque titolo, nei limiti dell'importo di € 1.300,00 mensili, e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione;

- dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova.


Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Si comunichi.

Mantova, 22 febbraio 2022.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi



TRIBUNALE DI MANTOVA

depositato in Cancelleria

22 FEB. 2022

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Manuela Malaghini

